

Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

Art. 14

(Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2014, con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento.

2. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, con le modalità definite dall'articolo 17.

(4)

3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.

4. La Regione stanZIA annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.

5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione nel nuovo ente locale.

6. La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:

a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle risorse disponibili e alle richieste pervenute, dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni di Comuni, previsto nell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26/2014;

b) l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso, che non può essere superiore a 200.000 euro;

c) gli interventi da realizzare;

d) la tempistica di rendicontazione dell'incentivo.

7. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, comma 2.

8. Il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è sostenuto con il fondo per i Comuni risultanti da fusione, previsto dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014.

9. Per le spese d'investimento è istituito:

a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, in particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d'ufficio, in quote, da ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio;

b)

(ABROGATA)

(2)(3)(12)(13)(15)(21)(25)

9 bis.

(ABROGATO)

(1)(26)

9 ter.

(ABROGATO)

(5)(6)(19)

10.

(ABROGATO)

(16)(22)

10 bis.

(ABROGATO)

(17)(23)

10 ter.

(ABROGATO)

(18)(24)

11. La legge finanziaria regionale stanziava un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32.

12. La legge finanziaria regionale può stanziare un fondo, di importo non superiore allo 0,20 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente, non finanziabili con le normali risorse di bilancio. Il riparto del fondo così costituito è assegnato con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri definiti con regolamento.

(7)(8)(9)(10)(11)(14)(20)

13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all'articolo 47 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.

Note:

1 Comma 9 bis aggiunto da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 33/2015

2 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 9 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 1, L. R. 25/2016

4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 9/2017

5 Comma 9 ter aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 44/2017

6 Vedi la disciplina transitoria del comma 9 ter, stabilita da art. 9, comma 17, L. R. 44/2017

7 Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 40, L. R. 45/2017

8 Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 40, L. R. 45/2017

9 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 10, comma 28, L. R. 20/2018

10 Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 29, L. R. 20/2018

11 Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 29, L. R. 20/2018

12 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 9 da art. 10, comma 33, L. R. 20/2018

13 Parole soppresse alla lettera a) del comma 9 da art. 9, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

14 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 9, comma 25, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

15 Lettera b) del comma 9 sostituita da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018

16 Parole aggiunte al comma 10 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018

- 17** Comma 10 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018
- 18** Comma 10 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018
- 19** Comma 9 ter abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
- 20** Integrata la disciplina del comma 12 da art. 9, comma 15, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
- 21** Lettera b) del comma 9 abrogata da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
- 22** Comma 10 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
- 23** Comma 10 bis abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
- 24** Comma 10 ter abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
- 25** Parole soppresse alla lettera a) del comma 9 da art. 28, comma 1, L. R. 8/2022
- 26** Comma 9 bis abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 6/2023